

STATUTO

SANTA MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIALE MARIO
MILAZZO 17

Numero REA: CT - 454067

Codice fiscale: 05982640871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

al Rep.23450/17391

S T A T U T O

"SANTA MARTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Costituzione - sede

E' costituita la società cooperativa sociale denominata **"SANTA MARTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La società ha sede nel Comune di Caltagirone (CT). Essa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, unità locali, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e fin quando la cooperativa rientra nei limiti di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale previsti dall'art. 2519 del codice civile.

Art. 2 - Durata

La cooperativa avrà durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060), e potrà essere prorogata con apposita deliberazione dell'assemblea.

SCOPO - OGGETTO

TITOLO II

Art. 3 - Scopo mutualistico

La società si costituisce anche ai sensi delle Leggi Nazionali, Regionali, Comunitari, emanate ed emanande, che disciplinano l'incentivazione dello sviluppo della cooperazione in genere, e, in particolare, anche ai sensi della Legge 08/11/1991, n. 381, pertanto ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione dei cittadini, attraverso:

- a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate secondo quanto definito dall'art. 4 della citata Legge n. 381/1991.

Art. 4 - Oggetto Sociale

La società cooperativa, senza fini speculativi, si propone di contribuire, con particolare riferimento alla realtà infantile, minorile e giovanile, al miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale di soggetti disabili, di quelli che presentano difficoltà e problemi psicosociali, di ex tossicodipendenti, di minori a rischio, di soggetti disadattati o emarginati, di extracomunitari

residenti in Italia o all'estero, di soggetti adulti e di anziani autosufficienti o parzialmente tali, di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà, dell'infanzia abbandonata, svantaggiata e non, rispondendo alle loro esigenze e richieste con l'attuazione di attività ed interventi assistenziali, educativi e terapeutici, programmati e finalizzati a favorirne il recupero sociale e lo sviluppo integrale ed ordinato della loro personalità e delle loro potenzialità psicofisiche.

la società, pertanto, si propone di attuare tutte le attività e le tipologie di servizi individuati e regolamentati dalla legislazione nazionale e regionale in materia di servizi socioassistenziali e sanitari.

In particolare, la società potrà istituire e/o gestire in proprio o in convenzione:

- servizio di assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole pubbliche;
- servizio di assistenza domiciliare ai disabili;
- servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
- servizio di assistenza domiciliare ai nuclei familiari in difficoltà;
- servizio di assistenza domiciliare integrata;
- servizi educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia;
- attività educative, servizi di pre e post scuola, sostegno scolastico per minori a rischio di devianza, al fine di favorirne il recupero e il reinserimento sociale, superando ogni forma di emarginazione;
- servizi di equipe sociopsicopedagogica nelle scuole, nei Comuni e negli altri Enti Pubblici e Privati;
- servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrico;
- servizi socioeducativi ed attività occupazionali finalizzati alla promozione dell'integrazione di ex tossicodipendenti nella scuola, nel lavoro, nella società;
- servizi socioeducativi per la promozione dell'integrazione sociale di soggetti disabili;
- servizi socioassistenziali di interesse sovracomunale, compreso l'assistenza ai ciechi e ai sordomuti rieducabili;
- servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria;
- servizi di assistenza sanitaria e/o sociosanitaria.

La cooperativa potrà anche istituire, realizzare, acquisire, gestire in proprio, in convenzione o per affidamento:

- residenze sanitarie assistite (RSA), comunità terapeutiche assistite (CTA), case di cura, ospedali, cliniche, centri di pronto soccorso, centri di medicina per lo sport, ospizi, centri di benessere, beauty farm, beauty clinic, health

center, centri di emodialisi, centri di attività protetta, centri diurni, consultori, poliambulatori di medicina specialistica e del lavoro, per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l'applicazione di radioterapia e radioimmunoterapia;

- servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di recupero e di riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e in tutti quei contesti ove si ritenesse necessario;

- servizio di ospedalizzazione domiciliare;

- servizi di fisioterapia e riabilitazione;

- servizi assistenziali e socioeducativi in favore di extracomunitari, per favorire lo sviluppo del processo multietnico e interculturale;

- servizi di animazione, attività ludico-ricreative e ludo-terapiche nelle scuole pubbliche, nelle comunità e negli enti pubblici e privati anche al fine di favorire e potenziare il processo di socializzazione specie nei soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di devianza;

- servizi di segretariato sociale; servizio sociale professionale;

- servizi di turismo sociale, colonie estive, escursioni, soggiorni climatici e termali;

- servizio di trasporto utenza con pullman turistici e/o altri mezzi idonei alle diverse circostanze, in conto proprio o per conto di terzi, per l'espletamento di viaggi organizzati, visite di istruzione, esplorazioni geografiche ed ambientali, escursioni e quant'altro rientra nel settore turistico, sia in ambito regionale che nazionale ed estero.

- servizio mensa presso amministrazioni pubbliche e private, scuole, istituti di assistenza, ricoveri, comunità di prima accoglienza, strutture con e senza cucine, la fornitura di pasti a domicilio ad anziani e disabili assistiti da Enti Pubblici e Privati, la preparazione e distribuzione di pasti, il servizio di catering;

- servizio di trasporto di pasti in conto proprio e per conto di terzi;

- attività di ristorazione, di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche.

In conformità ai servizi erogati, la società potrà gestire in proprio, in convenzione o per affidamento:

- asili nido e comunità infantili;

- comunità alloggio per minori;

- strutture per la fruizione del tempo libero;

- case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali per soggetti con handicap psichiatrico;

- centri diurni per anziani, minori e disabili; case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per

anziani;

- case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
- centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici;
- soggiorni climatici e termali;
- centri e strutture residenziali e del tempo libero;
- creazione e/o gestione di attrezzature sportive ricreative, culturali e turistiche, quali a titolo esemplificativo: piscine, impianti sportivi, posti di ristoro, ristoranti di qualsiasi tipo, sale congressi, sale da trattenimento, posti per la ricreazione, discoteche, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie, tavola calda, trattorie, pubs;
- creazione e/o gestione di attrezzature sportive ricreative, culturali e turistiche quali a titolo esemplificativo:
- piscine, impianti sportivi, posti di ristoro, ristoranti di qualsiasi tipo, sale congressi, sale da trattenimento, posti per la ricreazione, discoteche, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie, tavola calda, trattorie, pubs;
- creazione e/o gestione di pensioni, auto-ostelli ed ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, luoghi di intrattenimento, alberghi;
- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o omologati per il trasporto di inabili presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi etc.;
- servizi di trasporto e accompagnamento in favore di anziani minori, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, disabili psichici. Tale servizio viene anche esteso ai soci e a tutti coloro che, a richiesta ne volessero usufruire;
- servizi di accompagnamento e trasporto scolastico;
- attività di servizio di telemedicina, telesoccorso ed elisoccorso, comprese di centrali operative;

convenzioni e/o convenzionamenti con sanità pubblica e/o privata per l'espletamento di servizi vari;

- corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione per operatori di servizi sociosanitari, educativi e del turismo sociale;
- corsi di formazione per disoccupati.

Per promuovere la cultura delle differenze, abbattendo i muri della marginalità e del pregiudizio, al fine di favorire la piena integrazione sociale e scolastica delle categorie di persone svantaggiate e/o bisognose, la società si propone di offrire servizi integrativi e complementari, collaborando con scuole, Enti Pubblici e Privati.

In particolare la società si propone di:

- promuovere e realizzare studi, ricerche ed indagini sul territorio regionale, nazionale e comunitario di particolare rilievo sociale;
- organizzare indagini e ricerche specifiche nel settore

dell'handicap psicofisico, del disadattamento giovanile, della condizione degli anziani, delle fasce di emarginazione sociale e degli ex tossicodipendenti;

- intervenire attraverso l'organizzazione di specifici seminari di informazione, sulla realtà familiare, parentale o sociale a cui appartengono i soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo, per migliorarne i rapporti interpersonali favorendone, al contempo, il reinserimento nella collettività;

- gestire attività di supporto tecnico-professionale a favore di Enti Pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività socioassistenziali;

- progettare, promuovere e gestire progetti speciali contro la tossicodipendenza e per la prevenzione primaria e secondaria;

- collaborare con scuole specie di grado superiore, enti pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari e conferenze sulle molteplici problematiche sociali quali handicap, devianza, tossicodipendenza, svantaggio, emarginazione etc., al fine di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica specie quella giovanile, contribuendo, in tal modo alla costruzione di una nuova coscienza sociale;

- intervenire nella realtà scolastica tradizionale, attraverso e con la collaborazione di personale docente e non, al fine di realizzare programmi di attività didattico-pratico-manuali. organizzazione, attraverso la consulenza ed il supporto di personale esperto e competente, di corsi informativi per il team docente interessato alle suddette attività, al fine di intervenire ad una piena e rispondente formazione finalizzata alla acquisizione di elementi e nozioni teorico-pratiche da trasmettere e riproporre al gruppo classe, anche come integrazione alle attività didattico-curricolari;

inoltre, per favorire il reinserimento parziale o globale di soggetti disabili fisici, psichici e di ex tossicodipendenti nella realtà di provenienza e di appartenenza, la società può espletare le seguenti attività:

- 1) iniziative di promozione e di sviluppo di attività artistico-artigianali, quali lavorazione della ceramica, della terracotta, attività di falegnameria, lavorazioni in ferro, decorazioni su vetro ed altre;

- 2) consulenza ed assistenza tecnico-professionale e di supporto in tutte le fasi di espletamento delle attività artistico-artigianali svolte da terzi nel proprio laboratorio, compresa l'organizzazione di servizi di cottura della ceramica;

- 3) uso e lavorazione non solo dell'argilla come mezzo terapeutico e riabilitativo, ma anche realizzazione di

elaborati in cartapesta, di ricami, lavori di pittura, sculture, realizzati su vari materiali e con diverse tecniche e quant'altro possa comportare l'impiego artistico-artigianale di attività manuali;

4) organizzazione di iniziative e attività finalizzate alla promozione e alla socializzazione verso l'esterno anche attraverso l'allestimento e la partecipazione a mostre, pure itineranti sia per l'esposizione che per la vendita dei prodotti artistici realizzati all'interno del laboratorio sia da terzi che dai soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo;

5) organizzazione di momenti di confronto e verifica collegiale attraverso seminari convegni, tavole rotonde, pubblici dibattiti, inerenti la condizione e lo sviluppo mediante attività pratico manuali dei soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo;

6) attività di animazione culturale, attività teatrali e di drammatizzazione nonché attività musicali, musicoterapia e dazoterapia, psicomotricità ed altre terapie alternative con collaborazione con scuole, enti pubblici e privati;

7) organizzazione di laboratori sperimentali e di ricerca, di corsi di formazione professionale e per l'impiego del tempo libero per tutte le fasce di età e per tutte le tipologie di soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo;

8) collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo svolgimento di attività di laboratorio informatico e multimediale, con adeguate attrezzature in possesso della società stessa;

9) realizzazione di un centro studi e documentazione fornito di biblioteca, emeroteca e cinevideoteca avente per oggetto materiale didattico, bibliografico e non, inerente la condizione del disagio e del disadattamento dei soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo, nonché l'acquisizione di materiale documentativo specialistico anche riferito all'ergoterapia; realizzazione di documentazione, anche video audiovisiva come strumento di verifica dell'evoluzione dei processi di apprendimento individuali e di gruppo;

10) l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, avviamento al lavoro ed aggiornamento professionale degli obiettivi educativi e sociali in favore dei soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo; l'istituzione, gestione in proprio o con affidamento di corsi di formazione, addestramento, qualificazione e perfezionamento professionali e liberi, secondo quanto previsto dalle normative regionali nazionali e comunitarie; l'assunzione di incarichi di programmazione, di organizzazione, di direzione di attività corsuali di cui sopra nonché di convegni, seminari di studio,

a favore di soggetti interessati al settore: Enti Pubblici, Privati, società, Cooperative, Associazioni, etc.; lo svolgimento di attività di ricerca occupazionale; realizzazioni di pubblicazioni, opuscoli, dispense e documenti vari inerenti alle attività svolte a livello teorico, formativo e innovativo;

11) nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Italia con i Paesi extracomunitari in via di sviluppo, la società potrà stipulare contratti con il Ministero degli Affari Esteri per l'erogazione di tutti i servizi esposti nel presente articolo, finalizzati ad un globale miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo socioculturale di tutte le fasce di popolazione ad essi appartenenti. inoltre la società si propone di promuovere l'integrazione sociale e la formazione professionale di extracomunitari sia nel proprio Paese di appartenenza che in altri, compreso l'Italia, anche ai fini della legge n. 943 del 30/12/1985, nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; di progettare e promuovere programmi di educazione, anche nell'ambito scolastico, inerenti ai temi della solidarietà sociale come strumento necessario ed indispensabile per il miglioramento della condizione socio-esistenziale dell'umanità, nonché iniziative volte alla intensificazione degli scambi culturali fra l'Italia ed i Paesi extracomunitari con particolare riferimento a quelli fra giovani;

12) il sostegno a programmi d'informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione della popolazione ai processi di democrazia e di sviluppo dei Paesi beneficiari;

13) istituzione di borse di studio da assegnare a soggetti che abbiano dimostrato particolare impegno e capacità nell'espletamento delle attività;

14) organizzazione di momenti di confronto e verifica teorico-pratica con altre realtà operative similari, nazionali ed estere;

15) la cooperativa potrà svolgere, nell'ambito delle proprie attività, di lavori di pulizia sia ordinaria che straordinaria in conto proprio o in convenzione con Enti Pubblici o Privati;

16) la cooperativa potrà richiedere le autorizzazioni amministrative per svolgere attività di somministrazione lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione del personale, nonché intermediazione di manodopera tra domanda e offerta di lavoro, supporto anche legale all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, nonché progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze e delle capacità dei lavoratori. Per tutte queste attività la cooperativa potrà

richiedere accreditamento ai competenti Organi Amministrativi quale "agenzia per il lavoro".

Per il conseguimento dei suddetti scopi la società cooperativa può stipulare convenzioni con privati, comunità terapeutiche, enti assistenziali, associazioni di solidarietà Enti Pubblici, Enti Locali, Organizzazioni Nazionali ed Estere.

La società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate e compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare immobiliare, industriale commerciale e finanziaria (con esclusione di quelle per le quali siano prescritti specifici requisiti ed autorizzazioni) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. In particolare la cooperativa potrà richiedere contributi in conto capitale previsti dalle leggi vigenti e da quelle eventualmente emanate dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri Enti ed Organizzazioni interregionali. La cooperativa potrà anche chiedere crediti di esercizio ed a medio termine a tasso agevolato per l'attuazione dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero, requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone il fine sociale, mostrino propensione ed attitudine per le attività che la cooperativa si propone di realizzare. Gli aspiranti soci devono inoltre essere in possesso, in quanto compatibili con le categorie di appartenenza specificate nel presente articolo, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Possono altresì essere soci della cooperativa le persone svantaggiate e le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il sostegno delle attività delle cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso;
- b) Soci fruitori, che usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa;
- c) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- d) Soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ne superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 41 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persona giuridica devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a), la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, la data di costituzione, la durata, il numero di soci, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se esistente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa adottata dall'Organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Art. 7 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, nonché del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del rispettivo domicilio.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-dazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-mento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure per la definizione delle controversie di cui al successivo art. 41. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa,

ovvero che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, previa intimazione dell'Organo Amministrativo con termine di almeno sessanta giorni;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali e/o conciliative di cui all'art. 41.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 23, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545/quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale

assegnata al socio ai sensi del successivo art. 23, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2° e 3°, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di venuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

SOCI SOVVENTORI

TITOLO IV

Art. 15 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cinquecento (500,00).

Art. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente. L'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini

dell'emissione dei titoli.

Art. 19 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro cinquantuno e centesimi sessantacinque (Euro 51,65) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, nonché dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo

Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali e/o conciliative di cui all'art. 41.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento del requisito della mutualità prevalente.

Pertanto è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione delle riserve indivisibili.

Art. 23 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'Organo Amministrativo in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico. In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo di voti degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nei casi in cui la società sia obbligata all'istituzione di detto Organo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci nelle materie di cui sopra, salvo quelle di cui ai numeri 4) e 6) possono essere adottate mediante consultazione scritta o nella forma del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni di competenza dei soci nelle materie di cui ai numeri 4) e 6) ovvero in tutti gli altri casi allorché il metodo assembleare sia richiesto da un Amministratore o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti

spettanti a tutti i soci, sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 25 - Assemblea

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure il Collegio Sindacale. La convocazione della Assemblea sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi alla sede sociale e mediante comunicazione scritta ai soci, almeno quindici giorni prima della adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente art. 24, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza che rappresenta almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto, e ciò sia in prima che in seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci aventi diritto al voto e coloro che a norma di legge abbiano diritto all'esercizio del voto.

Il socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire personalmente all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco, o dipendente della Società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo collegiale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il controllo sulla validità e regolarità dell'adunanza, l'accertamento sulla regolarità delle deleghe ed in genere sul diritto di partecipare alla medesima. Egli regola e dirige lo svolgimento dell'assemblea e proclama i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle relative deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i relativi diritti di voto; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla constatazione della regolare costituzione dell'assemblea. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 28 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 - Consultazione scritta e consenso scritto

Qualora le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto la relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, salvo i maggiori quorum deliberativi prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo in relazione all'argomento oggetto di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

TITOLO VII

Art. 31 - Amministratori

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di

Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo fissato allatto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 32 - Compiti degli Amministratori

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'Organo Amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 33 - Metodi decisionali semplificati

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 34, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri e ai Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei Consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun Consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.
La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.
Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 34 - Metodo decisionale collegiale

Quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di

Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La circostanza dello stato di assenza o impedimento del Presidente si intende attestata dallo stesso agire del Vice Presidente nella qualità.

L'Amministratore unico o il Presidente, o il Vice Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 38 - Collegio Sindacale

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile. Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 39 - Compiti dei Sindaci

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in

parti-colare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 40 - Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non con-tenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

**TITOLO IX
CONTROVERSIE**

Art. 41 - Conciliazione - arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio, con gli effetti previsti dagli artt. 3a8 e s.s. D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

**TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 42 - Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-mente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la Disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Di Benedetto Mario - Di Benedetto Claudia - Mario Di Benedetto - Giuseppe Bonaccorso.

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMA 3, 4 e 5 D. Lgs. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE.